

## STATUTO

### “LA CAMERATA DELLE ARTI” ASSOCIAZIONE DI CULTURA MUSICALE

#### ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita un'Associazione di cultura musicale, libera ed indipendente, apolitica, denominata “LA CAMERATA DELLE ARTI”. Essa ha sede legale in Matera (MT) in via Fratelli Grimm n° 15 e potrà istituire dipendenze o sedi secondarie in altre città italiane ed estere. Di seguito per brevità definita: Coro, Associazione.

#### ART. 2 SCOPO SOCIALE

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, ha per scopo la promozione della musica e cultura musicale nonché la valorizzazione delle doti naturali e capacità artistiche individuali (specialmente dei giovani). Tale scopo fondamentale, agevolando la formazione culturale e artistica dell'individuo, in special modo quella musicale, lo condurrà alla propria affermazione come lavoratore dello spettacolo sia mediante la costituzione di gruppi musicali sia con performance solistiche. L'Associazione, per il suo funzionamento, si ispira ai principi di trasparenza e democraticità mantenendo la piena indipendenza e autonomia rispetto a ogni altra organizzazione culturale. L'Associazione potrà avvalersi della collaborazione professionale e tecnico-artistica dei propri soci o personale esterno ad essa ai quali sarà corrisposto un compenso per l'attività svolta.

Le attività utili al raggiungimento dello scopo sociale, da svolgersi sia in Italia sia all'estero, sono le seguenti:

1. Formazione di gruppi musicali ad essa riferiti, rappresentazioni musicali, registrazioni audio, video, multimediali, televisive, radiofoniche, stagioni concertistiche, operistiche, nonché di corsi culturali di formazione e perfezionamento musicale;
2. Organizzazione di corsi di alto perfezionamento musicale per la formazione culturale dei giovani musicisti italiani e stranieri e attuazione di altre iniziative nel campo dell'arte, della musicologia e della storia della musica destinate a integrare l'attività dei corsi;
3. Promozione di concerti, conferenze o eventi di carattere artistico-musicale, anche in contesti di sofferenza o disagio e altri ambiti caratterizzati dalla presenza generalizzata del bisogno sociale;
4. Diffusione capillare della cultura musicale, in ogni particolare contesto in special modo in quello giovanile. Tale attività di sensibilizzazione alla musica verrà realizzata con mezzi divulgativi più attuali e attraverso le testimonianze di eccellenze artistiche. Saranno inoltre utilizzati metodi didattici validamente testati, conoscenze, esperienze che porranno in risalto l'importante ruolo sociale della cultura musicale, la sua distribuzione professionistica e il conseguente ottenimento di alta qualità esecutiva;
5. Assegnazione di borse di studio, di ricerca e sostegno per giovani studiosi di temi musicali e sociali, giovani strumentisti, cantanti, direttori d'Orchestra, compositori, ecc.; a tal fine l'Associazione potrà avvalersi di esperti e di enti abilitati al controllo amministrativo;
6. Formulazione di pareri ufficiali di garanzia etica e di accreditamento, di raccomandazioni e certificazioni di correttezza di efficacia solidaristico-sociale in favore di iniziative musicali organizzate da terzi, a beneficio del pubblico e dei mezzi di informazione;
7. L'Associazione non opera discriminazioni culturali all'interno dell'universo musicale. Il logo de “LA CAMERATA DELLE ARTI” può essere usato anche per iniziative pubbliche dell'Associazione e può essere concessa a terzi, per testimonianza e patrocinio gratuito.

### ART. 3 SOCI

Possono divenire soci le persone fisiche e giuridiche italiane o straniere e gli enti anche non riconosciuti, che dichiarino e dimostrino profondo interesse verso le finalità e gli scopi che contraddistinguono le attività statutarie.

Al riguardo si distinguono:

1. i soci fondatori e ad essi equiparati;
2. i soci sostenitori;
3. i soci ordinari;
4. i soci onorari.

Sono soci fondatori coloro i quali hanno effettivamente partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo. Sono equiparati ai soci fondatori quegli altri soci che ne ottengano tale qualifica per una unanime volontà, risultante per iscritto, dai soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, presenti al momento nel corpo sociale.

Sono soci sostenitori le persone e le istituzioni che, interessate alle attività sociali, accettino di prestarvi sostegno concreto conferendo obiettivi d'indagine finanziaria ovvero sostegni significativi alle iniziative dell'Associazione e in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato domanda di adesione, esaminata ed accolta dal Consiglio direttivo.

Sono soci ordinari i soggetti interessati e aderenti alle finalità sociali che formulino richiesta di ingresso a tal titolo nel corpo sociale.

Unitamente alla domanda di ammissione coloro che intendono divenire soci ordinari o sostenitori devono dichiarare l'accettazione dei principi e delle norme dello statuto.

Sono soci onorari coloro che sono prescelti e nominati dal consiglio direttivo nell'ambito di persone che, per merito pubblico, o per atti elettivi nei confronti dell'Associazione, dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso di essa. Possono assumere eventuali incarichi che il Consiglio direttivo intenda loro conferire, ma non sono in via di principio portatori di diritti associativi.

Solo i soci effettivi e maggiori di età hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; i Soci sostenitori ed onorari non hanno diritto di voto, non sono eleggibili a cariche sociali e non sono tenuti a versare contributi.

### ART. 4 AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione avviene su domanda dell'interessato da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Associazione; essa ha, a far data dal versamento della quota associativa di ammissione, se dovuta, effetti immediati, salvo motivato diniego apposto dal Consiglio e ratificato dall'Assemblea.

La domanda di ammissione, nell'ambito della categoria sociale pertinente, presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti in essere; essa comporta l'obbligo di osservare, nel rapporto sociale, le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

Ai soci possono essere richieste, oltre alla quota associativa, quote di contribuzione straordinaria deliberate dal Consiglio direttivo.

Il rapporto associativo non può essere temporaneo, fatto salvo quanto previsto dalla Legge e dall'art. 5 e ss. del presente Statuto.



## ART. 5 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio viene meno per:

1. morte del socio;
2. dimissioni, da presentarsi con lettera diretta al Presidente o impersonalmente al Consiglio direttivo, entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello in cui si intende recedere; in caso contrario l'associato è tenuto al versamento della quota associativa per l'intero anno solare successivo;
3. recesso implicito per mancanza di attività, partecipazione ed interesse protratti per oltre 18 mesi;
4. espulsione, in seguito a constatata violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione o ad una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione. L'espulsione può essere decisa con procedura d'urgenza dal Consiglio direttivo, salvo obbligo di ratifica dalla prima Assemblea successivamente convocata.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## ART. 6 DOVERI DIRITTI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione corale ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

1. versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
2. contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
3. astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione.

Il rapporto associativo segue una disciplina uniforme tra gli associati, non è quindi un rapporto temporaneo, salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto.

La quota associativa non è trasmissibile, salvo che in caso di morte dell'associato; la stessa non può subire rivalutazioni.

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

1. la partecipazione all'Assemblea dei soci;
2. l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
3. il diritto di voto per le cariche sociali e per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, ad esclusione dei soci non ancora maggiorenni;
4. il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

## ART. 7 GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo, con eventuale Comitato Esecutivo; il Presidente.

L'Assemblea può altresì procedere alla nomina di un Comitato di Garanzia nonché di un organo collegiale di controllo contabile, anche in osservanza a possibili prescrizioni legislative o amministrative disposti in tal senso, ed anche in ragione di specifiche iniziative comportanti la disponibilità di fondi.

## ART. 8 PARTECIPAZIONE, COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Partecipazione all'Assemblea

Organo sovrano dell'Associazione corale è l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo che per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei consiglieri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

Convocazione dell'Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata (od anche a mezzo e-mail) a ciascun socio, oppure mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, affisso nell'albo dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere pure convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno due quinti dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci fondatori e dei soci benemeriti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un segretario, se lo ritiene opportuno due scrutatori.



Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e dell'eventualmente dagli scrutatori.

#### **ART. 9 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ordinaria dei soci:

1. delibera in merito all'attività dell'Associazione;
2. delibera sul rendiconto consuntivo della gestione, predisposto dal Consiglio direttivo e su eventuali budget di spesa speciali;
3. procede all'elezione del Consiglio direttivo o all'integrazione dello stesso;
4. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
5. delibera in ordine alla ratifica delle proposte di espulsione e di versamento delle eventuali quote associative, formulate dal Consiglio direttivo;
6. delibera in merito alla nomina dell'organo di controllo contabile e dei membri del Comitato di Garanzia, escluso il Presidente.

Per la nomina delle cariche sociali le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
2. delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

#### **ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio sarà composto da 3 soci aventi titolo a far parte dell'Assemblea e da questa eletti, che resteranno in carica per i tre anni successivi all'elezione. Di tali membri, uno sarà comunque scelto tra i soci fondatori.

Qualora uno o più consiglieri perdano la qualità di socio, il consiglio alla prima riunione provvede alla cooptazione di nuovi consiglieri chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, e con almeno 5 giorni di preavviso. Il Consiglio direttivo può essere convocato in via straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi membri. Le riunioni sono valide, in prima convocazione, se risultano presenti tutti i componenti in carica e, in seconda convocazione, se risultano presenti almeno due Consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del più anziano dei componenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, nominato quest'ultimo dal Presidente stesso o, in sua assenza, dal Consigliere, socio fondatore più anziano.

Il Consiglio può esprimere, anche per periodi di tempo limitati, un Amministratore unico esecutivo che opera in suo luogo e con gli stessi poteri, salva ratifica.

## ART. 11 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

1. elegge tra i suoi membri fondatori, il Presidente;
2. conferisce la qualifica di socio onorario, su proposta anche di uno dei suoi membri;
3. cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria ed adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell'attività dell'Associazione corale;
4. predispone il rendiconto consuntivo e lo propone all'approvazione dell'Assemblea;
5. predispone, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato nelle forme di Legge (art. 22 D. P. R. 600/1973), relativo ad eventuali attività di raccolta pubblica di fondi, corredato da una relazione illustrativa per rappresentare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuno degli eventi indicati nell'art. 108 comma 2 bis, lettera a del D. P. R. 22 Dicembre 1986 n. 917;
6. propone all'Assemblea forma di collegamento con associazioni e organizzazioni perseguenti scopi simili.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di:

1. nominare dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione;
2. conferire incarichi di collaborazione esterna;
3. affidare particolari incarichi ai soci, anche ordinari ed onorari, prevedendone, se del caso, il compenso; resta fermo l'obbligo per gli incaricati di render conto del loro operato;
4. esprimere deleghe direttive a singoli suoi membri;
5. determinare l'importo da richiedere ai soci a titolo di quota sociale ovvero, in caso di necessità, di quota straordinaria, salva -in tale ultima ipotesi- ratifica assembleare;
6. prendere in generale qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea;
7. predisporre il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, vincolante per tutti i soci.

## ART. 12 PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, rappresenta, coordina, dirige ed organizza tutte le attività proprie del Coro conformi allo scopo perseguito.

Il Presidente ha anche la rappresentanza legale dell'Associazione corale di fronte ai terzi di un giudizio.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, i poteri operativi sono esercitati dal Consigliere Fondatore più anziano in carica, ovvero anagraficamente.

Nei casi di urgenza il Presidente, può esercitare tutti i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata.

## Art. 13 - IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore artistico dovrà avere requisiti di riconosciuta competenza artistica e di esperienza nell'ambito di attività dell'associazione.

Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, valutato anche il programma che lo stesso presenta.

Il Direttore artistico partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Compiti del Direttore sono:

- garantire che le produzioni artistiche dell'associazione siano coerenti con l'identità poetica e stilistica propria della stessa, con diritto di veto alla pubblicazione di opere che non rispondano ai suddetti criteri;
- predisporre e sottoporre al Consiglio Direttivo le linee generali del programma dell'Associazione;
- proporre le specifiche iniziative di attuazione del programma;
- curare le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, centri di ricerca, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno della Associazione e delle singole iniziative.

Al Direttore artistico è demandata, per l'esecuzione del programma approvato e nei limiti delle disponibilità finanziarie della Associazione, per la realizzazione delle singole iniziative, piena autonomia nelle scelte gestionali nonché nella scelta dei collaboratori e consulenti.

## ART. 14 ENTRATE, PATRIMONIO E UTILI

Le entrate ed il patrimonio dell'Associazione sono costituiti:

1. dalle quote ordinarie o straordinarie versate dai soci;
2. dai contributi e dai corrispettivi derivanti da speciali incarichi;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
4. da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di terzi, compresi gli enti pubblici e privati;
5. dai proventi anche di natura commerciale, derivanti dalla partecipazione a concerti, festival, stagioni concertistiche e operistiche, manifestazioni teatrali, televisive, radiofoniche, anche con le più svariate tecnologie multimediali, celebrazioni, riunioni, seminari, incontri e corsi da essa organizzati;
6. dal ricavato di sottoscrizioni e raccolta di fondi, da utilizzare per il conseguimento dei fini statutari;
7. finanziamenti pubblici (comunali, provinciali, regionali, statali, comunitari) per l'attività di progettazione e gestione di corsi di formazione con possibilità, di rendicontazione diretta;
8. da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il Consiglio riterrà opportuno, in conformità ai fini statutari, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali;



9. dai beni mobili o immobili strumentali all'attività associativa acquistati tramite le risorse rese disponibili o in ogni altro modo.
10. è fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale del Coro, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

#### **ART. 15 GESTIONE FINANZIARIA**

La gestione finanziaria dell'Associazione corale è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1° gennaio al 31 Dicembre. Il bilancio consuntivo annuale, redatto secondo principi di verità, chiarezza, analiticità e trasparenza, deve essere predisposto dal Consiglio direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere tempestivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Indipendentemente dalla redazione di detto rendiconto l'Associazione, qualora effettui raccolte pubbliche di fondi, dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto redatto con gli stessi principi del bilancio ed eventualmente corredato di una relazione illustrativa, relativa alle entrate ed alle spese inerenti a ciascuno gli eventi indicati nell'art. 108, comma 2 bis, lettera a) del T.U.I.R.

Essi vanno distribuiti a tutti i soci e resi pubblici nelle forme più opportune. Essa utilizza i suoi proventi esterni, le liberalità o le eventuali sponsorizzazioni esclusivamente per il perseguimento delle sue finalità sociali, ovvero li devolve a terzi identificati secondo i criteri statutari. Per provvedere alle sue necessità organizzative essenziali è consentito al Consiglio di impiegare o accantonare a riserva non oltre il 10% dei proventi.

#### **ART. 16 ADEMPIMENTI FORMALI**

Il Consiglio Direttivo, fermi eventuali e più specifici obblighi contabili di legge, deve assicurare la tenuta di un libro giornale contenente la descrizione cronologica di tutti i movimenti contabili riguardanti l'associazione e di un registro dei soci indicante la categoria di appartenenza, gli estremi e le date di ingresso e di uscita dall'Associazione di ciascuno di essi. Deve altresì essere tenuto un libro di inventari recante i bilanci annuali, nonché il libro delle riunioni del Consiglio direttivo e delle Assemblee. Dovrà tenere una contabilità separata, semplificata o ordinaria per le attività commerciali.

#### **ART. 17 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La durata dell'Associazione è illimitata. Quando venga richiesto lo scioglimento dell'associazione da almeno 1/3 dei soci componenti l'Assemblea viene convocata una apposita assemblea per deliberare in proposito. Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza pari almeno a 2/3 dei soci esistenti. Lo scioglimento può altresì essere adottato dall'unanimità dei soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione del Coro. L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. Il patrimonio del Coro dovrà essere necessariamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3), comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 18 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le controversie che insorgessero tra i soci o fra essi e l'Associazione, relative alla interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e a delibere sociali, saranno oltre, salvo che non vi ostino inderogabili disposizioni di Legge, ad un Collegio Arbitrale composto da tanti membri quante sono le parti contendenti (ognuna delle quali nominerà il proprio Arbitro) nonché da altro membro – con funzioni di presidente del Collegio – che sarà nominato di comune accordo dagli Arbitri già nominati o in mancanza da parte del Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione.

Il Presidente del Tribunale provvederà pure alla nomina degli Arbitri non nominati dalle parti ovvero, in caso di arbitri in numero pari, a nominare l'ulteriore Arbitro per raggiungere il numero dispari. Gli arbitri decideranno inappellabilmente come amichevoli compositori, irritualmente, ma nel rispetto del contraddittorio. La decisione arbitrale sarà resa entro 90 giorni dal verbale di costituzione del Collegio, salvo proroga delle parti.

#### ART. 19 NORME GENERALI

Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio direttivo può peraltro stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme della legge italiana in materia di associazioni, o Cori polifonici.

